



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Il Giudice Sportivo dispositivo n. 17039

Torino, 11 agosto 2017

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTI

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Vista la comunicazione e-mail del 3 agosto 2017 con la quale il responsabile dell'Ufficio Campionati della Federazione ha segnalato il forfait della squadra "Canalese B" per gli incontri n° 897 del 24 luglio 2017 contro SPES A (comunicato con e-mail del 21.7.2017 ore 10,36) e n° 906 del 3 agosto 2017 contro Gottasecca (comunicato con e-mail del 2.8.2017 ore 16,31) (cat. Allievi);
- Considerato in diritto quanto dispone il paragrafo "NORME PER TUTTI I CAMPIONATI" della Circolare Federale "REGOLAMENTI 01 – STAGIONE 2017": "Massimo tre forfait concessi, pena l'esclusione. Tassa di € 100 dal secondo forfait. Ferma restando la possibilità di rassegnare 3 rinunce ad altrettanti incontri di campionato nel corso dello stesso anno sportivo, il forfait comporta la penalizzazione di 1 punto in classifica, oltre ad una sanzione economica adeguata alla serie di appartenenza.";
- Considerato altresì in diritto che in forza i) dell'art. 17 Reg. Fed. Giustizia "La penalizzazione di uno o più punti in classifica fino ad un massimo di dieci è caratteristica ma non esclusiva sanzione per rinuncia ad una gara, ..."; ii) dell'art. 14.3.I lett. c) la sanzione pecuniaria è dovuta dalla Società "qualora, salvo ragioni di forza maggiore, non comunichi la rinuncia ad una gara (forfait) almeno 12 ore prima dell'orario fissato per l'incontro;"
- Ritenuto in fatto che la soc. Canalese ha comunicato la propria rinuncia a disputare gli incontri sopra indicati almeno 12 ore prima;

Infligge alla squadra "Canalese B" la penalizzazione di un punto in classifica per la rinuncia a disputare l'incontro n° 897 del 24 luglio 2017 contro SPES A (cat. Allievi);

Infligge alla squadra "Canalese B" la penalizzazione di un punto in classifica per la rinuncia a disputare l'incontro n° 906 del 3 agosto 2017 contro Gottasecca (cat. Allievi); disponendo il versamento della tassa di E. 100 come previsto dal paragrafo "NORME PER TUTTI I

CAMPIONATI” della Circolare Federale “REGOLAMENTI 01 – STAGIONE 2017”;

Il Giudice Sportivo
avv. Gianni Martino